



INPS

Integrazioni salariali di cui agli articoli n. 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020

Aspetti contributivi ed istruzioni operative per la compilazione dell'Uniemens e per i pagamenti diretti

Aspetti contributivi

L'INPS, col [messaggio n. 1775 del 27 aprile 2020](#), fornisce chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.

Per quanto concerne gli aspetti contributivi, l'Inps ricorda nel messaggio in parola che non è dovuto il pagamento del contributo addizionale per i trattamenti di CIGO, né di Assegno Ordinario così come previsto espressamente dalla norma richiamata sopra. Allo stesso modo, non è dovuto alcun contributo addizionale nei casi di integrazione salariale in deroga, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile.

L'Istituto prosegue ricordando che tutte le integrazioni di cui sopra, qualora anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono alla disciplina del termine semestrale di decadenza.

Inoltre, nell'ipotesi di accesso all'integrazione salariale ordinaria con causale COVID-19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.L. n. 9/2020, come modificato dal comma 6 dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020, e dal medesimo articolo 20, l'INPS ricorda che è compito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sospendere, con apposito decreto, gli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, individuando contestualmente una nuova data di scadenza del termine di durata della medesima prestazione, collocata alla fine del periodo di cassa integrazione ordinaria richiesta per COVID-19. In questo caso, il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria autorizzata, come anzi descritto, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria prorogato.

Ancora, tenuto conto che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell'articolo 13 del D.L. n. 9/2020 e dell'articolo 19 del D.L. n. 18/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, l'Istituto precisa che tali periodi non rilevano neanche ai fini della determinazione della misura dell'aliquota del contributo addizionale - previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto legislativo - eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria interrotti ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 9/2020 o dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020.

Da ultimo, l'INPS ricorda che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro. I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori.

Modalità operative per le prestazioni a conguaglio

Per conguagliare nei flussi Uniemens i trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, l'INPS ricorda che le aziende dovranno utilizzare il **codice di conguaglio** che verrà comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali (CIGO, FIS e Fondi di solidarietà bilaterali) dal regime ordinario e per le quali la copertura degli oneri (compresi quelli derivanti dalla connessa contribuzione figurativa/correlata) rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza l'INPS conferma che devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso, ovvero:

- **L038** "Integr. Salar. Ord. per autorizzazioni POST D.lgs.148/2015";
- **L001** "Conguaglio assegno ordinario"

E le modalità operative di conguaglio sono quelle già indicate dall'Istituto nella circolare n. 9/2017 e nella circolare n. 170/2017, alla cui lettura si rimanda.

Per le integrazioni salariali i cui oneri sono coperti dai finanziamenti previsti dal D.L. n. 9/2020 e dal D.L. n. 18/2020, sono stati istituiti i nuovi codici di conguaglio seguenti:

- **Cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 e ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020**

CIGO - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020 (paragrafo A della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (paragrafo A della circolare n. 47/2020). Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento **<CongCIGOAltCaus>** di **DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre** valorizzeranno il codice di nuova istituzione **"L048"**, avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 13 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il codice di nuova istituzione **"L068"**, avente il significato di "Conguaglio CIGO art. 19 del decreto-legge n. 18/2020", e nell'elemento **<CongCIGOAltImp>** l'indicazione dell'indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all'autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 9/2020 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare in **<CodiceEventoGiorn>** di **<EventoGiorn>** di **<Giorno>** il codice evento **"COR"** ("Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta"), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l'autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice **"T"** in **"TipoEventoCIG"** e il relativo ticket in **<IdentEventoCig>**. In caso di cessazione di attività, l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Assegno ordinario - articolo 13, comma 1, del D.L. n. 9/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali; articolo 13, comma 4, del D.L. n. 9/2020: FIS aziende con più di 5 dipendenti (paragrafi A e C della circolare n. 38/2020) e articolo 19, comma 1, del D.L. n. 18/2020: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali (paragrafi A e C della circolare n. 47/2020). In caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all'istanza medesima un codice identificativo (ticket). I datori di lavoro dovranno indicare il **<CodiceEvento>** **"AOR"** già in uso per gli eventi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa tutelati dai Fondi di solidarietà e dal FIS, gestiti con il sistema del Ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità. Nell'elemento **<Settimana>** di **<DatiRetributivi>** di **<DenunciaIndividuale>**, nel campo **<CodiceEvento>** andranno utilizzati i codici che identificano l'evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell'elemento **<EventoGiorn>** dell'elemento **<Giorno>** in corrispondenza di **<CodiceEventoGiorn>** (contenente la codifica della tipologia dell'evento del giorno). L'elemento **<NumOreEvento>** dovrà contenere il numero ore dell'evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell'elemento **<IdentEventoCIG>** va indicato il codice identificativo (ticket) ottenuto dall'apposita funzionalità "Inserimento ticket", prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l'autorizzazione. Tale ticket identifica l'intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l'associazione con l'autorizzazione rilasciata all'esito dell'istruttoria. Anche nell'elemento **<CodiceEvento>** di **<DifferenzeACredito>** dovrà essere valorizzato con il codice evento **"AOR"**. Per l'esposizione del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato l'elemento **<FondoSol>** al percorso DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata. I datori di lavoro dovranno operare nel seguente modo. Nell'elemento **<NumAutorizzazione>** di **<CIGAutorizzata>** dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente; negli elementi **<CongFSolCausaleACredito>** e **<CongFSollImportoACredito>** di **<CongFSolACredito>** di **<FondoSol>** andranno indicati, rispettivamente, la causale dell'importo posto a conguaglio ed il relativo importo. A tal fine, le aziende autorizzate all'assegno ordinario a carico dello Stato, ivi comprese le aziende iscritte al FIS, valorizzeranno il nuovo codice causale **"L003"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del decreto-legge n. 9/2020", ovvero il codice causale di nuova istituzione **"L004"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto legge n. 18/2020". Le aziende autorizzate all'assegno ordinario e iscritte al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, valorizzeranno il nuovo codice causale **"L005"**, avente il significato di "Conguaglio assegno ordinario ai sensi dell'articolo 13 comma 4 del decreto-legge n. 9/2020". In caso di cessazione di attività l'azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

- **Cassa integrazione ordinaria ai sensi dell'articolo 14 del D.L. n. 9/2020 (paragrafo B della circolare n. 38/2020) e ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/2020 (paragrafo B della circolare n. 47/2020)** Successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento **<CongCIGOAltCaus>** presente in

DenunciaAziendale/ConguagliCIG/CIGAutorizzata/CIGOrd/CongCIGOACredito/CongCIGOAltre valorizzeranno il codice di nuova istituzione “**L049**”, avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 14 del decreto-legge n. 9/2020”, ovvero il nuovo codice causale “**L069**” avente il significato di “Conguaglio CIGO art. 20 del decreto-legge n. 18/2020” e nell’ elemento <CongCIGOAltImp> l’indicazione dell’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’ autorizzazione non soggetta al contributo addizionale. In caso di cessazione di attività l’azienda potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni. Per tutti gli eventi di cassa integrazione ordinaria ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 20 gestiti con il sistema del Ticket, le aziende dovranno indicare in <CodiceEventoGiorn> di <EventoGiorn> di <Giorno> il codice evento “**COR**” (“Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Richiesta”), sia in caso di Cassa Integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “**T**” in “**TipoEventoCIG**” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

- **Assegno ordinario ai sensi dell’articolo 21 del D.L. n.18/2020** |
datori di lavoro interessati, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, utilizzeranno le modalità operative relative all’assegno ordinario di cui al precedente punto. In particolare, valorizzeranno il codice causale “**L004**”, avente il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi degli art. 19 e 21 del decreto-legge n. 18/2020”.

Adempimenti informativi

L’NPS ricorda che le imprese interessate ai trattamenti di integrazione salariale possono anche richiedere il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ordinaria e dell’assegno ordinario e, nel caso dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, disciplinati dall’articolo 15 del D.L. n. 9/2020 e dall’articolo 22 del D.L. n. 18/2020, l’erogazione della prestazione avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell’Istituto. Tali imprese, dunque, dovranno necessariamente inviare il modello “**SR41**”, finalizzato al calcolo e alla liquidazione delle prestazioni.

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice **LAVSTAT NR00** senza l’indicazione delle settimane e di evento figurativo. Diversamente, se i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessano una frazione di mese, il flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall’integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello “**SR41**”.

L’INPS precisa che, ferme restando le modalità operative sopra descritte, in presenza di obbligo del versamento delle quote al Fondo di Tesoreria o di altra contribuzione, anche per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l’intero mese, è necessaria nel flusso Uniemens la valorizzazione delle indicazioni relative a tali contribuzioni. Con riferimento agli assegni erogati, in applicazione dell’articolo 19, comma 6, del D.L. n. 18/2020, dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall’articolo 27, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015, i datori di lavoro, al fine di consentire l’accredito della contribuzione correlata sulla posizione assicurativa dei lavoratori interessati, dovranno comunque provvedere all’invio dei flussi Uniemens come indicato, con specifico riferimento alle prestazioni autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), al paragrafo 6.2 della circolare n. 53/2019.

Modalità operative pagamenti diretti

Ai fini dell’individuazione delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.L. n. 9/2020, nonché degli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, l’INPS elenca i nuovi codici evento che sono stati creati all’interno del codice intervento 100:

- “**56**” - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art 13) - Fondo ordinario
- “**57**” - Emergenza COVID-19 (DL 9/2020 Art. 13) - Fondo Deroga d.lgs. n. 148/15
- “**58**” - Emergenza COVID-19 Interruzione CIGS (DL 9/2020 Art.14) – Fondo
- “**59**” - COVID 19 Nazionale (DL n. 18/20, art.19,) Fondo ordinario
- “**60**” - COVID-19 Nazionale (DL 18/2020 Art. 19) - Fondo Deroga d.lgs. n. 148/15
- “**61**” - COVID-19 nazionale Sospensione CIGS (DL 18 /2020 Art.20) - Fondo speciale
- “**26**” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo ordinario
- “**27**” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 1
- “**28**” Emergenza COVID-19 DL 9/2020 - Fondo Art. 13 comma 4
- “**29**” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo ordinario
- “**30**” Emergenza COVID-19 DL 18/2020 - Fondo Art. 19

Le domande di CIG in deroga Regionali sono individuate dai “numeri decreto” convenzionali **33191**, **33192**, **33193**, il cui codice intervento è “**699**”.

Per le aziende cosiddette plurilocalizzate, invece, i trattamenti sono concessi direttamente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con appositi decreti che saranno individuati su Sistema Unico con il codice intervento n. "667" e il codice evento: "672" - CIG in deroga COVID-19 Aziende plurilocalizzate.

Il Servizio Previdenziale di API Torino resta a disposizione per ulteriori chiarimenti (tel. 011 45 13 248 /262 e-mail: previdenziale@apito.it)

28/04/2020